



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'APPARTAMENTO EMERGENZE SOCIALI
"TORRESOTTO"**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27.11.2003

INDICE

ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - FUNZIONI	3
ART. 3 – RICETTIVITA’	3
ART. 4 – AMMISSIONE.....	3
ART. 5 - RESIDENZA.....	4
ART. 6 – DURATA DELL’INTERVENTO	4
ART. 7 – MODALITA’ DI PERMANENZA.....	4
ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE	5
ART. 9 - DIMISSIONI DALL’APPARTAMENTO	5

ART. 1 - OGGETTO

L'Amministrazione Comunale di Anzola dell'Emilia, tramite il Servizio Sociale, gestisce l'Appartamento Emergenza "Torresotto", sito in Via Torresotto n. 2, frazione San Giacomo del Martignone, ad Anzola dell'Emilia.

Il presente regolamento disciplina i criteri di ammissione, dimissione e di utilizzazione di tale alloggio.

ART. 2 - FUNZIONI

L'appartamento è destinato all'accoglienza temporanea ed esclusiva di madre e minori appartenenti a nuclei familiari residenti ad Anzola dell'Emilia, che si trovino in condizioni di grave emergenza abitativa e che non dispongano di alcuna altra sistemazione alternativa.

In casi particolari, e solo previa valutazione del Servizio Sociale, potranno essere ospitate anche donne sole in condizione di grave disagio socio-familiare.

ART. 3 – RICETTIVITA'

L'appartamento emergenza dispone di n. 2 camere, destinate alla ospitalità di n. 2 nuclei madre-bambini.

Le camere vengono assegnate sulla base del numero dei componenti il nucleo ospitato.

ART. 4 – AMMISSIONE

L'ammissione all'appartamento avviene sempre previa valutazione, da parte del Servizio Sociale, delle condizioni socio-economiche e familiari che hanno determinato lo stato di emergenza e l'improrogabilità dell'intervento.

In caso di concomitanza di più nuclei in stato di bisogno che necessitino di ospitalità, la priorità di inserimento verrà determinata secondo i seguenti criteri:

- a) madre e minori vittime di reati;
- b) famiglia monoparentale composta da madre e minori;
- c) madre e minori appartenenti a nuclei familiari con entrambi i genitori;
- d) donne sole vittime di reati.

In considerazione dei compiti istituzionali di cura, tutela e protezione sarà sempre data priorità ai nuclei madre-minori con bambini in tenera età.

Per l'ospitalità di minori di età superiore ai 16 anni, in considerazione delle esigenze e delle caratteristiche proprie di tale fascia di età, verrà di volta in volta valutata l'opportunità dell'inserimento, previo accertamento dell'esistenza di soluzioni alternative.

L'ammissione all'appartamento avviene al momento della consegna del Regolamento e delle firma del Contratto di servizio, contenente il progetto concordato tra il Servizio Sociale e il nucleo ospite. Il nucleo ha comunque il dovere di impegnarsi attivamente per la ricerca di un alloggio e per il raggiungimento di condizioni di sostentamento autonomo.

Qualora il nucleo disponga di un congruo reddito, stabilito sulla base dei criteri previsti dal vigente "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno", al momento della consegna delle chiavi verrà richiesto il versamento di una quota di € 100,00 quale deposito cauzionale che verrà restituito solo al termine della permanenza e previa verifica del mantenimento dell'alloggio in adeguate condizioni.

ART. 5 - RESIDENZA

La permanenza nell'alloggio ha carattere di intervento sociale temporaneo, finalizzato esclusivamente al superamento di una condizione di emergenza; il nucleo ospitato non può pertanto prendervi la residenza.

ART. 6 – DURATA DELL'INTERVENTO

La permanenza nell'appartamento ha carattere di temporaneità ed è finalizzata alla ricerca di soluzioni alternative da parte della famiglia; non può pertanto superare la durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili per non più di altri 6 mesi solo previa valutazione del Servizio Sociale.

ART. 7 – MODALITA' DI PERMANENZA

L'appartamento è destinato esclusivamente a donne e minori; non è pertanto ammessa la presenza di uomini adulti (es: mariti, conviventi, figli adulti, fratelli).

L'appartamento è arredato; è fatto divieto agli ospiti di introdurre propri arredi, salvo casi particolari e previo accordo con il Servizio Sociale Comunale.

La permanenza al Centro richiede il rispetto delle norme minimali di convivenza, che prevedono in particolare:

- a) rispetto dell'orario di riposo e silenzio e dei ritmi di vita dei bambini (es. ritmi sonno/veglia);
- b) rispetto degli altri ospiti indipendentemente dal credo religioso o del Paese di provenienza;
- c) rispetto dell'alloggio e di quanto in esso contenuto;
- d) rispetto delle norme di sicurezza e delle esigenze comuni;
- e) rispetto delle condizioni igieniche e di decoro dell'alloggio.

Gli ospiti devono riconsegnare l'alloggio nelle condizioni in cui è stato assegnato.

Devono altresì mantenere pulite e tenere libere le parti comuni dello stabile (scale e piazzale antistante) di cui fanno uso.

E' fatto divieto di ospitare all'interno dell'alloggio a qualunque titolo persone non autorizzate dal Servizio Sociale comunale.

I tempi e le modalità per eventuali visite di altre persone devono essere preventivamente concordate con il Servizio Sociale, in considerazione della compresenza di più nuclei familiari nel medesimo alloggio.

La messa in atto di comportamenti di forte turbativa (ubriachezza, liti verbali e fisiche, presenza di uomini adulti ecc...) comporteranno l'espulsione.

ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Nel momento in cui la famiglia disponga di un congruo reddito, stabilito sulla base dei criteri previsti dal vigente "Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone sole e famiglie in stato di bisogno", dovrà compartecipare alle spese di gestione dell'alloggio, corrispondendo al Comune un rimborso giornaliero di € 5,00.

Per qualunque danno arrecato all'alloggio e a quanto in essa è contenuto sarà richiesto un rimborso da parte del nucleo, pari al valore del danno causato.

In caso di compresenza di due nuclei, qualora non sia possibile determinare l'effettiva responsabilità del danno, esso sarà rimborsato in uguale misura da entrambi.

ART. 9 - DIMISSIONI DALL'APPARTAMENTO

La dimissione dall'appartamento può avvenire per le seguenti ragioni:

- a) perdita dei requisiti per l'ammissione nello stesso;

- b) conseguimento dell'ammissione sulla base di dichiarazioni o documentazioni non corrispondenti al vero;
- c) reperimento di una adeguata soluzione abitativa alternativa;
- d) termine del periodo pre-definito di permanenza;
- e) ospitalità fornita a persone non autorizzate dal Servizio Sociale;
- f) messa in atto di comportamento di forte turbativa giudicata dal Servizio Sociale;
- g) assenza dall'alloggio per periodi superiori a 15 giorni, salvo nulla osta del Servizio Sociale;
- h) valutazione negativa da parte del Servizio e verifica di una scarsa e non proficua collaborazione da parte del nucleo ospite nei confronti del Servizio o del Contratto di Servizio.

Il rilascio dell'alloggio deve avvenire non appena si verifichi una delle suddette condizioni. Qualora il nucleo rifiuti di riconsegnare l'alloggio, verranno messe in atto tutte le azioni allo scopo ritenute necessarie.